

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD

Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio_UFYMWC

**PROTOCOLLO
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI
CYBERBULLISMO**

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 29 settembre 2025 con delibera n. 13

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 6 ottobre 2025 con delibera n. 145

INDICE GENERALE

PREMESSA	pag. 3
1. RIFERIMENTI FORMATIVI	pag. 4
2. I FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO.....	pag. 6
3. ASPETTI LEGALI E RESPONSABILITÀ: QUALI REATI PER BULLISMO E CYBERBULLISMO?	pag. 10
4. LE RESPONSABILITÀ LEGALI IN CASO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	pag. 12
5. IL RUOLO DELLA SCUOLA NELLA PREVENZIONE E NEL CONTRASTO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	pag. 14
6. PROCEDURA DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO	pag. 16

Premessa

Il **bullismo** e il **cyberbullismo** sono fenomeni complessi che minacciano la salute mentale, il benessere e il percorso scolastico di studenti e studentesse. Per affrontare in modo efficace questa sfida, la nostra Scuola si impegna a creare un ambiente sicuro, inclusivo e rispettoso per tutti.

In ottemperanza alla Legge n. 71 del 29 maggio 2017 e alla più recente Legge n. 70 del 17 maggio 2024, il nostro Istituto ha elaborato un piano integrato per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, ispirato alle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (Circolare ministeriale n. 482 del 18/02/2021).

Questo piano definisce il bullismo come un'aggressione o molestia reiterata e il cyberbullismo come *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica... il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"* (art. 1, comma 2, della Legge 71/2017).

Le azioni previste dal piano si integrano con le iniziative didattiche volte a sviluppare le competenze digitali e l'educazione civica degli studenti, elementi strategici nel contrasto a ogni forma di violenza online.

Un elemento centrale di questo piano è l'adesione a "**Generazioni Connesse – Safer Internet Centre Italia**", un progetto del Ministero dell'Istruzione co-finanziato dalla Commissione Europea. Attraverso questo programma, l'Istituto ha accesso a strumenti informativi e formativi e ha sviluppato la propria **e-Policy**, un documento strategico che dettaglia le misure di prevenzione, rilevazione e gestione dei rischi legati all'uso della rete e delle tecnologie digitali.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1.Principi Fondamentali e Istituzionali

- ❖ **Costituzione Italiana:** Gli articoli 33 e 34 garantiscono il diritto all'istruzione e promuovono la libertà di insegnamento. Sebbene non menzionino esplicitamente il bullismo, la loro applicazione implica l'obbligo di creare un ambiente scolastico sicuro e rispettoso per tutti gli studenti.
- ❖ **La Buona Scuola (Legge 13 luglio 2015, n. 107):** Questa legge ha introdotto lo sviluppo delle competenze digitali come uno degli obiettivi formativi prioritari, promuovendo un uso critico e consapevole dei media e dei social network.
- ❖ **Statuto delle Studentesse e degli Studenti:** Il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e le successive modifiche del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 stabiliscono i diritti e i doveri degli studenti, ponendo le basi per un ambiente scolastico sereno e rispettoso.

1.2.Normativa specifica per la prevenzione e il contrasto

Prime Direttive e Linee Guida

- ❖ **La Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007** ha fornito le prime linee di indirizzo nazionali per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- ❖ **La Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015 e la successiva n. 1637 del 2 dicembre 2015** hanno introdotto le prime Linee di Orientamento per il bullismo e il cyberbullismo, assegnando nuovi ruoli e compiti alle istituzioni scolastiche.

Legislazione sull'uso dei dispositivi elettronici

- ❖ **La Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 e la n. 104 del 30 novembre 2007** hanno affrontato la questione dell'uso di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici a scuola, con particolare attenzione alla tutela della privacy e alle sanzioni disciplinari.
- ❖ Questo tema è stato aggiornato dalla **Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024**, che ha fornito disposizioni specifiche per l'uso degli smartphone nel primo ciclo di istruzione.
- ❖ **Legge sul Cyberbullismo (Legge n. 71 del 29 maggio 2017):** Questa legge rappresenta un punto di svolta, introducendo una definizione giuridica del cyberbullismo e specificando misure preventive ed educative. Tra le disposizioni più importanti, ha stabilito l'obbligo per le scuole di individuare un docente referente e la procedura di ammonimento. Le indicazioni di questa legge sono state aggiornate dalla **Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017**.

Linee di Orientamento e Aggiornamenti

- ❖ Il **Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021 e la Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021** hanno aggiornato le linee guida per la prevenzione e il contrasto.
- ❖ Successivamente, le linee guida sono state integrate nel **Piano triennale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola 2022-2025**, emanato con la **Nota 3662 del 13 marzo 2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito**.

Assegnazione di Fondi e Piattaforme

Il **Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022** ha stanziato fondi per supportare le attività di contrasto, mentre la Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019 ha promosso l'iscrizione alla piattaforma ELISA per le strategie antibullismo.

- ❖ **La Legge n. 70 del 17 maggio 2024** ha introdotto nuove disposizioni e ha delegato il Governo per un'ulteriore riforma in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, dimostrando l'impegno costante nel contrastare il fenomeno.

Documenti non normativi con valore di indirizzo

Carta dei Diritti di Internet (23 luglio 2015): Sebbene non abbia valore di legge, questo documento stabilisce principi etici e diritti fondamentali per gli utenti della rete, come il diritto all'accesso, la neutralità della rete e il rispetto della privacy. La sua consultazione è fondamentale per promuovere un uso consapevole e sicuro di Internet.

2. I FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

In questa sezione, esploreremo le definizioni, le caratteristiche e le diverse manifestazioni del bullismo e del cyberbullismo, analizzando anche il quadro normativo di riferimento.

2.1. Definizione e caratteristiche del bullismo

Il termine **bullismo** deriva dall'inglese *bullying* e si riferisce a un *fenomeno di prevaricazione tra pari in un contesto di gruppo*. Una delle definizioni più complete è fornita dalla **Legge 17 maggio 2024, n. 70**, che lo descrive come *"l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni"*.

Le caratteristiche principali che distinguono il bullismo da una semplice lite sono:

- ❖ **Intenzionalità.** Il bullo agisce con la precisa volontà di fare del male alla vittima, scegliendola spesso tra i coetanei più isolati. Le azioni aggressive sono pianificate e non casuali.
- ❖ **Asimmetria di potere.** Esiste un chiaro squilibrio di potere tra bullo e vittima, che può essere di tipo fisico, ma più spesso sociale. Il bullo può contare su un gruppo di complici, mentre la vittima si trova in una posizione di vulnerabilità e non riesce a difendersi.
- ❖ **Sistematicità.** Le azioni offensive non sono episodi isolati, ma si ripetono nel tempo con frequenza e persistenza. Questo comportamento prolungato ha l'obiettivo deliberato di danneggiare la vittima, con conseguenze durature sull'autostima e sul benessere psicologico. Spesso le vittime arrivano a isolarsi e ad abbandonare gli ambienti sociali che frequentano.

2.1.1 Le diverse forme di bullismo

Il **bullismo** si manifesta in molteplici modi, che possono essere classificati in diverse categorie:

- ❖ **Bullismo fisico.** Include tutti gli atti aggressivi diretti che coinvolgono il contatto fisico, come calci, pugni, spintoni, schiaffi o danneggiamento e furto di oggetti personali.
- ❖ **Bullismo verbale.** Si esprime attraverso l'uso del linguaggio per offendere, umiliare o ridicolizzare la vittima. Può essere manifesto (insulti, prese in giro, nomignoli) o nascosto (diffusione di pettegolezzi o voci false).
- ❖ **Bullismo relazionale o sociale.** Mira a danneggiare la rete di amicizie della vittima, escludendola dalle attività di gruppo, diffamandola con i compagni o manipolando i rapporti sociali a suo discapito.
- ❖ **Bullismo psicologico.** Si distingue per l'intenzionalità di ferire la vittima nei suoi sentimenti e nelle sue fragilità, spesso attaccandone i punti deboli (come difetti fisici, handicap, religione o situazioni personali come l'adozione). Fa parte di questa categoria anche l'uso di minacce e ricatti volti a terrorizzare la vittima.

È importante notare che, sebbene vengano definite diverse tipologie, tutte le forme di bullismo causano un danno psicologico alla vittima, la cui gravità dipende dalla durata e dall'intensità delle prevaricazioni.

2.1.2 I protagonisti del bullismo: bullo, vittima e spettatori

Il **fenomeno del bullismo** non coinvolge solo il bullo e la vittima, ma una serie di attori con ruoli ben definiti:

- ❖ **Il bullo.** È caratterizzato da aggressività non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti. Spesso presenta impulsività, un forte bisogno di dominare gli altri e una scarsa empatia. Non sempre si tratta di individui con disturbi della condotta evidenti, ma anche di ragazzi e ragazze provenienti da contesti familiari tranquilli.
- ❖ **Il bullo leader.** Ideatore delle prepotenze, non sempre ne è l'esecutore diretto.
- ❖ **Gli aiutanti o i gregari.** Partecipano attivamente alle azioni del bullo leader.
- ❖ **I sostenitori.** Assistono alle prepotenze rinforzandole con incitamenti e risate. Sebbene non agiscano direttamente, sono considerati complici.
- ❖ **La vittima.** Spesso è una persona più ansiosa e insicura, timida e con bassa autostima. Tende a isolarsi, a negare il problema e a subire passivamente, senza parlarne per vergogna o paura di ritorsioni.
- ❖ **Il bullo-vittima.** È un bullo che a sua volta subisce prepotenze e angherie, trovandosi quindi anche in una posizione di vittima.
- ❖ **Vittima provocatrice.** In alcuni casi, il comportamento della vittima (attraverso atteggiamenti fastidiosi o provocatori) può attirare le attenzioni negative del bullo. Questi ragazzi, spesso respinti dall'intero gruppo, presentano un mix di ansia e aggressività.
- ❖ **Gli spettatori.** Osservano gli atti di bullismo. Non intervengono per paura di diventare a loro volta vittime, per non sapere come agire o per una percezione errata di non essere responsabili.

2.1.3 Cosa non è bullismo

È fondamentale distinguere il bullismo da altri comportamenti aggressivi:

- ❖ **Prepotenza e reato.** Atti particolarmente gravi, come aggressioni fisiche violente, uso di armi o molestie sessuali, non rientrano nella definizione di bullismo, ma si configurano come veri e propri reati. In questi casi, la scuola ha l'obbligo di denunciare i fatti alle autorità competenti.
- ❖ **Prepotenza e scherzo.** La differenza tra bullismo e uno scherzo è il disagio della vittima. Sebbene gli adulti non sempre percepiscano la gravità di certi comportamenti, il vissuto emotivo del ragazzo o della ragazza che subisce l'azione è l'indicatore principale per individuare un atto di bullismo.

2.2. Il cyberbullismo: definizione, caratteristiche e tipologie

Il **cyberbullismo** è una forma di bullismo che si manifesta attraverso l'**uso della tecnologia**.

La **Legge 29 maggio 2017, n. 71**, lo definisce come "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica... il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".

Le caratteristiche principali che lo differenziano dal bullismo tradizionale sono:

- ❖ **Pervasività.** Il cyberbullismo non ha limiti di spazio o tempo. Le aggressioni possono avvenire 24 ore su 24, ovunque si trovi la vittima, e i contenuti diffusi online possono rimanere accessibili per un tempo indefinito, aggravando la sofferenza.

- ❖ **Anonimato.** L'aggressore può agire nascondendosi dietro un profilo falso o un nickname, alimentando la percezione di essere anonimo e irrintracciabile, sebbene non sia così.
- ❖ **Ampiezza di portata.** Messaggi, immagini o video possono essere trasmessi e amplificati a un pubblico vastissimo, anche oltre la cerchia dei conoscenti, diffondendosi in tutto il mondo.
- ❖ **Indebolimento delle remore etiche.** La distanza fisica offerta dallo schermo riduce l'empatia e la percezione delle conseguenze, rendendo più facile per il cyberbullo sminuire la sofferenza della vittima.

2.2.1 Le diverse forme di cyberbullismo

Il **cyberbullismo** si manifesta in molteplici modalità:

- ❖ **Flaming.** L'invio di messaggi elettronici violenti e volgari con lo scopo di provocare conflitti verbali online.
- ❖ **Harassment.** Molestie persistenti e ripetute, attraverso mezzi telematici, che causano disagio emotivo alla vittima.
- ❖ **Cyberstalking.** Comportamenti persecutori e molestie ripetute online che possono arrivare a sfociare in aggressioni fisiche.
- ❖ **Denigration.** Diffusione di messaggi falsi o denigratori per danneggiare la reputazione della vittima.
- ❖ **Impersonation.** Il bullo si appropria dell'identità della vittima (ad esempio, usando un suo profilo o creando uno falso) per inviare messaggi offensivi o diffamatori a suo nome.
- ❖ **Trickery e Outing.** L'aggressore inganna la vittima per ottenere confidenze o informazioni private, che poi diffonde online.
- ❖ **Exclusion.** L'esclusione intenzionale di una persona da un gruppo online (chat, gioco, forum), danneggiando la sua popolarità sociale.
- ❖ **Sexting.** Scambio o diffusione di messaggi, foto o video a sfondo sessuale, che possono diffondersi in modo incontrollabile e causare gravissimi problemi alla vittima.
- ❖ **Happy slapping.** La ripresa e la diffusione di video imbarazzanti e privati per umiliare o ricattare la vittima, spesso aggiungendo dati personali come il numero di telefono.

2.3. Bullismo e cyberbullismo: principali differenze

Pur condividendo l'intenzione di prevaricare, bullismo e cyberbullismo presentano delle differenze sostanziali che ne definiscono la natura e le conseguenze:

Caratteristica	Bullismo (tradizionale)	Cyberbullismo
Ambito d'azione	Ristretto all'ambiente scolastico o ai luoghi fisici frequentati dalla vittima.	Illimitato e globale, si estende su tutte le piattaforme online.
Protagonisti	Principalmente studenti e coetanei conosciuti dalla vittima.	Chiunque, anche persone anonime o adulti.
Ruolo dell'aggressore	Spesso chi ha un carattere forte e un bisogno di dominare con il contatto diretto.	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, grazie all'anonimato e all'invisibilità.
Visibilità delle conseguenze	Le reazioni della vittima (pianto, paura) sono visibili e immediate per il bullo.	L'assenza di un confronto diretto impedisce al cyberbullo di vedere la sofferenza della vittima, riducendo l'empatia.

Caratteristica	Bullismo (tradizionale)	Cyberbullismo
Persistenza dell'azione	Le azioni avvengono in orari e luoghi definiti (scuola, tragitto casa-scuola).	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24, e il materiale rimane online in modo indefinito.
Resistenza etica	Il bullo ha un contatto diretto che può generare dei limiti.	L'anonimato e la distanza fisica riducono le remore etiche e il senso di responsabilità.
Giustificazione	Tendenza a minimizzare e portare il tutto su un piano scherzoso.	Tendenza al disimpegno morale e alla diffusione della responsabilità ("lo facevano tutti").

Fonte: <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

3. ASPETTI LEGALI E RESPONSABILITÀ: QUALI REATI PER BULLISMO E CYBERBULLISMO?

Bullismo e cyberbullismo non sono solo fenomeni sociali, ma possono configurarsi come veri e propri reati. Il **codice penale italiano** stabilisce che *"è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni"* (art. 98 c.p.), pertanto i minori che hanno superato questa età possono essere chiamati a rispondere penalmente delle loro azioni.

Reati associati al bullismo

I comportamenti di bullismo tradizionale possono rientrare in diverse fattispecie di reato. Tra i più comuni si annoverano:

- ❖ Percosse (art. 581 c.p.).
- ❖ Lesioni (art. 582 c.p.).
- ❖ Deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.).
- ❖ Minaccia (art. 612 c.p.).
- ❖ Ingiuria (art. 594 c.p.) - Occorre notare che questo reato è stato depenalizzato e non prevede più una sanzione penale, ma è comunque fonte di responsabilità civile.

Reati associati al cyberbullismo

Per il cyberbullismo non esiste un singolo reato dedicato, ma le sue diverse manifestazioni possono integrare una serie di reati previsti dalla legge:

- ❖ Diffamazione aggravata (art. 595 c.p., comma 3).
- ❖ Violenza privata (art. 610 c.p.).
- ❖ Molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).
- ❖ Sostituzione di persona (art. 494 c.p.).
- ❖ Trattamento illecito di dati personali (art. 167 del T.U. Privacy).
- ❖ Accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.).
- ❖ Estorsione sessuale (art. 629 c.p.).
- ❖ Pornografia minorile (art. 600 ter, comma 3, c.p.) e detenzione/diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.).
- ❖ Morte come conseguenza non voluta di altro delitto (art. 586 c.p.).

3.1 La responsabilità dei genitori e della scuola

Oltre alla responsabilità penale del minore, il **diritto civile** individua altre figure responsabili per le conseguenze dannose degli illeciti.

- ❖ **Responsabilità dei genitori.** Ai sensi dell'art. 2048, comma 1, del Codice Civile, i genitori rispondono dei danni causati dal minore per "culpa in educando" (carenze nell'attività educativa) e "culpa in vigilando" (omessa o carente sorveglianza). Si precisa che l'affidamento del figlio a terzi, come la scuola, non solleva i genitori dalla presunzione di culpa in educando.
- ❖ **Responsabilità della scuola.** L'istituto scolastico risponde per "culpa in vigilando" (art. 2048, commi 2 e 3, c.c.). Questa responsabilità si attiva quando un danno è causato o subito da un alunno nel periodo in cui è affidato alla vigilanza del personale scolastico.

3.2 La tutela del minore e gli strumenti legali

La **Legge 29 maggio 2017, n. 71** ("Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo") ha introdotto misure specifiche per proteggere le vittime, con particolare attenzione alla funzione educativa della scuola.

- ❖ **Diritto di rimozione dei contenuti.** Il minore che ha compiuto 14 anni, o i suoi genitori, può chiedere al gestore di un sito internet o di un social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti offensivi.
- ❖ **Intervento del Garante per la Privacy.** Se il gestore del sito non risponde entro 24 ore o non provvede entro 48 ore, o se non è possibile identificarlo, la richiesta può essere inoltrata al Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante, valutata l'illiceità della condotta, ha 48 ore di tempo per rimuovere, oscurare o bloccare il contenuto.
- ❖ **Querela da parte del minore.** Un minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela autonomamente, anche se in caso di disaccordo tra il minore e i genitori, la volontà di questi ultimi prevale.

4. LE RESPONSABILITÀ LEGALI IN CASO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non riguarda solo le relazioni tra pari, ma comporta diverse responsabilità legali, che si distinguono in base all'età del minore e al ruolo ricoperto. È fondamentale comprendere il quadro normativo per agire in modo efficace.

4.1 Responsabilità del minorenne aggressore

La responsabilità penale del minore non è sempre automatica e dipende dalla sua età:

- ❖ **Minori di 14 anni.** Non sono imputabili penalmente. Tuttavia, se commettono reati e sono ritenuti "socialmente pericolosi", il giudice può applicare misure di sicurezza personali, come il ricovero in riformatorio giudiziario o la libertà vigilata.
- ❖ **Minori tra i 14 e i 18 anni.** Sono imputabili penalmente se viene dimostrata la loro capacità di intendere e di volere. La Legge n. 71/2017 prevede per gli ultraquattordicenni che commettono atti di cyberbullismo la possibilità di un ammonimento da parte del Questore, in assenza di querela o denuncia. L'ammonimento richiede un comportamento conforme alla legge; in caso di reiterazione, il processo penale viene avviato d'ufficio e la pena aggravata.

La **Legge n. 70/2024** ha inoltre introdotto la possibilità per il Tribunale per i minorenni di disporre un progetto di intervento educativo per i minori che mostrano irregolarità nella condotta o aggressività, anche online. Tale progetto, con finalità rieducative e riparative, può includere attività di volontariato, laboratori artistici o sportivi per promuovere il rispetto e dinamiche relazionali positive.

4.2 Responsabilità del "bullo passivo" e dello "spettatore"

- ❖ **Bullo passivo o gregario.** Non è un semplice spettatore, ma concorre al reato del bullo leader. Secondo il diritto penale, chi partecipa a un reato ne risponde pienamente. La presenza fisica e il rinforzo morale, come l'incitamento, sono sufficienti a integrare il concorso morale, rendendo il gregario corresponsabile dell'evento dannoso.
- ❖ **Spettatore passivo.** Si tratta dei ragazzi che assistono agli atti di violenza senza intervenire, spesso per paura. Pur non avendo l'obbligo legale di denunciare, la loro passività legittima le azioni del bullo. Un'opposizione decisa da parte degli spettatori e l'accoglienza della vittima sono gli strumenti più efficaci per contrastare il bullismo.

4.3 Responsabilità di genitori e personale scolastico

Il quadro normativo individua precise responsabilità anche per gli adulti, sia nel diritto civile che in quello penale:

- ❖ **Responsabilità dei genitori.** La responsabilità civile (patrimoniale) dei genitori si basa sulla culpa in educando e sulla culpa in vigilando (artt. 2043 e 2048 c.c.). I genitori sono responsabili dei danni causati dal figlio minore se non riescono a dimostrare di avergli impartito l'educazione necessaria per vivere in società senza arrecare danni a terzi. Tale responsabilità permane anche quando il minore è affidato a terzi, come la scuola.

- ❖ **Responsabilità del personale della scuola.** Docenti, dirigenti e collaboratori scolastici sono direttamente responsabili, secondo l'articolo 28 della Costituzione, per gli atti commessi in violazione di diritti. Nello specifico:
- ❖ **Responsabilità civile per culpa in vigilando.** Il personale scolastico è responsabile dei danni commessi dagli studenti nel periodo in cui sono sotto la loro vigilanza. Possono liberarsi da questa responsabilità solo provando di non aver potuto impedire il fatto.
- ❖ **Responsabilità per omessa denuncia.** Il personale scolastico, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ha l'obbligo di denunciare per iscritto all'autorità giudiziaria qualsiasi reato perseguibile d'ufficio di cui venga a conoscenza durante il servizio. L'omissione di tale denuncia costituisce reato.
- ❖ **Responsabilità del Dirigente Scolastico.** Ha una responsabilità aggiuntiva per "culpa in organizzando", per non aver attivato le azioni previste dalla Legge n. 71/2017, e una responsabilità penale se omette di denunciare reati di cui ha notizia.

Quando un operatore scolastico viene a conoscenza di un atto di bullismo o cyberbullismo, deve informare tempestivamente il Dirigente Scolastico. Quest'ultimo, a sua volta, deve informare i genitori, attivare azioni sanzionatorie e, in caso di reato perseguibile d'ufficio, segnalare immediatamente l'evento all'autorità giudiziaria.

5. IL RUOLO DELLA SCUOLA NELLA PREVENZIONE E NEL CONTRASTO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

La scuola, in quanto principale agenzia educativa, riveste un ruolo cruciale nella gestione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. La normativa vigente (Legge n. 71/2017, D.M. n. 18/2021 e Legge n. 70/2024) ha formalizzato una **struttura organizzativa chiara** all'interno degli istituti scolastici per affrontare questi problemi.

5.1 Gli organi scolastici dedicati

Per coordinare le iniziative di prevenzione e intervento, ogni istituto scolastico è chiamato a istituire una serie di organi permanenti:

- ❖ **Il Referente scolastico per bullismo e cyberbullismo.** Un docente incaricato di coordinare tutte le iniziative di contrasto, collaborare con il dirigente, monitorare i casi, partecipare a corsi di formazione e creare una rete di alleanze con il territorio (forze dell'ordine, psicologi, ecc.). È parte integrante sia del Team Antibullismo che del Team per l'Emergenza.
- ❖ **Il Team Antibullismo e per l'emergenza.** Un gruppo di lavoro coordinato dal Dirigente scolastico e composto da figure chiave come il Referente, l'Animatore digitale e altre professionalità interne. Si occupa di definire le strategie annuali di prevenzione (primaria, secondaria, terziaria) promuovendo la conoscenza e la consapevolezza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo all'interno di tutta la Comunità Scolastica e coordinando attività di prevenzione e informazione, anche in collaborazione con organi esterni alla scuola. Gestisce le prime segnalazioni dei casi e interviene in caso di episodi conclamati. Il suo compito è istruire il caso, valutare le azioni da intraprendere e, se necessario, coinvolgere le autorità esterne (servizi sanitari e sociali, Polizia postale) e giudiziarie.
- ❖ **Il Tavolo permanente di monitoraggio.** Introdotto dalla recente Legge n. 70/2024, questo organo ha lo scopo di monitorare i fenomeni e include rappresentanti di studenti, insegnanti, famiglie ed esperti esterni.

5.2 I ruoli e le responsabilità degli attori scolastici

Ogni figura all'interno della scuola ha compiti specifici per garantire un'azione efficace e coordinata:

- ❖ **Dirigente scolastico.** Oltre a coordinare i vari team, ha il compito di elaborare e far approvare il Regolamento d'Istituto per il contrasto del bullismo, promuovere la formazione, predisporre piani di sorveglianza e stabilire protocolli con le forze dell'ordine e i servizi territoriali. È responsabile di informare tempestivamente i genitori e, in caso di reati, di effettuare la denuncia all'autorità giudiziaria.
- ❖ **Consiglio d'Istituto.** Approvare il Regolamento d'Istituto, che deve includere le azioni sanzionatorie e/o riparative.
- ❖ **Collegio dei docenti.** Definire, all'interno del PTOF, le attività di prevenzione e le strategie di intervento. Il collegio organizza inoltre la formazione per il personale e approva i protocolli per le emergenze.

- ❖ **Personale docente.** Tutti i docenti devono segnalare al Referente o al Team Antibullismo ogni episodio di cui vengano a conoscenza, attivando così una strategia di intervento tempestiva. I Coordinatori dei Consigli di classe hanno il compito aggiuntivo di monitorare e verbalizzare i casi di bullismo e le sanzioni applicate.
- ❖ **Collaboratori scolastici.** Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree comuni (cortili, corridoi, bagni) e hanno l'obbligo di segnalare al Dirigente o ai Team eventuali episodi di cui sono testimoni.

6. PROCEDURA DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

6.1 I Livelli di prevenzione

Per contrastare **il bullismo e il cyberbullismo**, la scuola agisce attraverso interventi di prevenzione su diversi livelli. Le azioni preventive mirano a promuovere e tutelare il benessere e a evitare l'insorgenza di disagi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) distingue la prevenzione in tre livelli:

- **Prevenzione primaria o universale.** Queste azioni si rivolgono a tutta la popolazione scolastica. Nel caso del bullismo, promuovono un clima positivo basato sul rispetto reciproco e un senso di comunità.
- **Prevenzione secondaria o selettiva.** Queste azioni sono più strutturate e mirate a un gruppo a rischio, a causa di condizioni di disagio o perché si è già manifestata una prima forma del fenomeno.
- **Prevenzione terziaria o indicata.** Queste azioni si rivolgono a gruppi dove il problema è già presente in uno stato avanzato. Nel contesto del bullismo, la prevenzione terziaria si attiva in situazioni di emergenza, attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta in episodi conclamati, definiti anche "acuti". Queste azioni sono messe in atto da unità operative della scuola appositamente formate, come il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza. Tali team includono, quando possibile, figure professionali esperte (psicologi, pedagogisti, personale socio-sanitario).

6.1.1 La prevenzione primaria

L'obiettivo principale della prevenzione primaria è **promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione di studenti, scuola e famiglie**. A tal fine, la scuola si impegna a:

- Aumentare la consapevolezza sul bullismo attraverso attività didattiche come letture, film e articoli.
- Responsabilizzare gli studenti sviluppando insieme a loro regole e politiche scolastiche.
- Coinvolgere gli alunni in iniziative di sensibilizzazione collettiva, esperienze di socializzazione positive e attività che valorizzino la loro creatività e le competenze di cittadinanza.
- Promuovere attività di informazione e formazione attraverso la pubblicizzazione sul sito della scuola di incontri, eventi, piattaforme dedicate.

Per contrastare il fenomeno di bullismo e cyberbullismo in modo efficace e a tutti i livelli, è fondamentale agire su diverse aree, adattando le azioni a ogni ciclo scolastico. Le tabelle seguenti specificano gli obiettivi per ciascun grado e fanno riferimento agli obiettivi trasversali esplicitati nel PTOF.

	SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE EMOTIVE	Consapevolezza di sé e identità personale: Promuovere la consapevolezza della propria identità, riconoscimento ed espressione dei sentimenti, acquisizione di semplici norme di comportamento.	Comportamenti prosociali: Aiutare i compagni, condividere opportunità, prendersi cura di chi ha bisogno.	Consapevolezza di sé: Potenziare la consapevolezza di sé ed empatia (cognitiva e affettiva). Immaginare le conseguenze delle proprie azioni per prevenire il disimpegno morale.
	Gestire la frustrazione: Sviluppare la capacità di riconoscere e gestire la frustrazione in situazioni di gioco o conflitto.	Comunicare i propri bisogni: Imparare a esprimere in modo costruttivo i propri bisogni e sentimenti senza aggredire o prevaricare.	Riflessione critica sulle emozioni altrui: Sviluppare la capacità di interpretare correttamente i segnali emotivi degli altri e le conseguenze delle proprie azioni.
PROMOZIONE DEI COMPORTAMENTI PROSOCIALI	Socialità costruttiva: Stabilire relazioni positive, sviluppare gratitudine e senso di azione comune.	Conoscenza di sé: Conoscere e ascoltare sé stessi e gli altri, costruire il senso di gruppo.	Le relazioni: Potenziare l'empatia reciproca e intersoggettiva. Riconoscere i modelli prosociali. Acquisire uno stile comunicativo prosociale e una disposizione all'ascolto.
	Accettare le differenze: Riconoscere e rispettare le diversità tra coetanei.	Lavorare in squadra: Collaborare attivamente con i compagni per raggiungere obiettivi comuni.	Prendersi cura della comunità: Partecipare a progetti scolastici e sociali che promuovono il benessere collettivo e la solidarietà.
CONOSCENZA DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE	Uso consapevole e sicuro della tecnologia: Indirizzare correttamente i primi approcci alle tecnologie e al virtuale.	Relazioni digitali positive: Educare al comportamento e alla sicurezza online.	Tecnologia come risorsa: Usare il web per apprendimento e creatività. Sviluppare relazioni digitali civili e improntate all'empatia. Conoscere e applicare le procedure di sicurezza e privacy. Avere consapevolezza delle implicazioni legali del cyberbullismo.
	Uso corretto dei dispositivi: Apprendere a utilizzare i dispositivi digitali in modo sicuro e responsabile (es. non	Verifica delle fonti: Iniziare a distinguere tra informazioni affidabili e non affidabili (es. notizie	Protezione della reputazione online: Sviluppare la consapevolezza che le proprie azioni e contenuti

	toccare lo schermo con le mani sporche).	false, pubblicità ingannevoli).	online lasciano una traccia permanente e possono avere conseguenze future.
CONDIVISIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ			
A livello di gruppo-classe	Coinvolgimento nel patto: Partecipare alla definizione di semplici regole di convivenza in classe.	Responsabilità condivisa: Prendere parte attiva alla risoluzione dei conflitti tra pari, sotto la guida degli adulti.	Ruolo di mediatore: Sviluppare competenze di mediazione tra pari per risolvere autonomamente i conflitti minori.
A livello di docenti	Osservazione mirata: Acquisire strumenti per osservare le dinamiche di gruppo e prevenire l'esclusione	Gestione dei conflitti: Utilizzare tecniche di mediazione per guidare gli studenti nella risoluzione dei litigi.	Riconoscimento del cyberbullismo: Formarsi sui segnali specifici del cyberbullismo per intervenire tempestivamente.
A livello di genitori	Monitoraggio del gioco: Essere consapevoli del tipo di interazioni e giochi dei propri figli e intervenire se notano comportamenti problematici.	Guida all'uso della tecnologia: Guidare i figli nell'uso consapevole e sicuro dei dispositivi digitali, stabilendo regole chiare su tempi, luoghi e modalità di utilizzo.	Supporto e collaborazione: Essere parte attiva nel patto educativo, sostenendo le iniziative della scuola e partecipando agli incontri informativi.

6.1.2 La prevenzione secondaria

La **prevenzione secondaria, o selettiva**, viene attuata dai Consigli di classe per affrontare dinamiche critiche in specifici gruppi, prima che si trasformino in veri e propri atti di bullismo o cyberbullismo. Lo scopo è *instaurare un clima positivo basato sul rispetto reciproco e sulla pacifica convivenza*.

Le **azioni che il Consiglio di classe** può intraprendere includono:

- **Osservazione e monitoraggio.** Osservare sistematicamente i comportamenti a rischio di potenziali bulli e vittime.
- **Intervento diretto.** Condannare fermamente ogni atto di sopraffazione e intolleranza.
- **Coinvolgimento delle famiglie.** Comunicare e coinvolgere attivamente le famiglie degli studenti del gruppo-classe.
- **Definizione di regole.** Stabilire semplici regole di comportamento per prevenire atti di bullismo, che tutti gli studenti del gruppo-classe devono rispettare.
- **Percorsi educativi.** Promuovere lo sviluppo di competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari.
- **Metodologie didattiche.** Utilizzare tecniche come il role playing e il lavoro cooperativo per migliorare la qualità delle relazioni in classe, riducendo le difficoltà sociali e promuovendo il sostegno reciproco.
- **Peer education.** Avviare programmi di educazione tra pari.
- **Eventi e formazione.** Organizzare e partecipare a incontri con esperti (psicologi, pedagogisti, avvocati) per studenti e famiglie.

- **Sensibilizzazione.** Organizzare riflessioni in classe, anche con l'intervento di testimonial e la proiezione di filmati. Partecipare a giornate dedicate, come la "Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo" e la "Giornata del Rispetto".
- **Responsabilità e comunicazione.** L'intero Consiglio di classe è responsabile delle azioni elencate, mentre il coordinatore ha il compito di riferire costantemente per iscritto al Referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo.

6.1.3 La prevenzione terziaria: la gestione dei casi di bullismo

La prevenzione terziaria si attua in **situazioni di emergenza** attraverso azioni mirate rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi "acuti" di bullismo.

In presenza di episodi già conclamati, la gestione del singolo caso spetta al **Team per l'Emergenza**, che con tempestività attiverà le procedure di intervento previste.

La gestione del caso segnalato ha l'obiettivo di:

- interrompere e alleviare la sofferenza della vittima;
- responsabilizzare il bullo o i bulli rispetto a quello che ha o che hanno fatto;
- mostrare a tutti gli altri studenti che atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire;
- mostrare ai genitori delle vittime, e in generale ai genitori di tutti gli studenti della scuola, che la scuola sa cosa fare per la gestione di casi del genere.

6.2 Procedura di segnalazione e valutazione del caso

- ❖ Le segnalazioni devono essere effettuate attraverso la "**Scheda di prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione**" reperibile nella sezione dedicata al bullismo nel sito della scuola e allegata al presente documento o disponibile in versione cartacea presso il front desk della Scuola secondaria di I grado. La Scheda dovrà essere inviata alla mail del Dirigente Scolastico. Esclusivamente nel plesso della scuola secondaria ci sarà la possibilità di depositare il modulo cartaceo nell'apposita cassetta situata presso il front office della sede centrale dell'Istituto. Una volta in possesso della scheda, il Team per l'Emergenza si attiverà tempestivamente per la valutazione e gestione del caso.

Segue in allegato la **Scheda di prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione**

**Scheda di prima segnalazione dei casi di (presunto)
bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione**

Nome di chi compila la segnalazione: _____

Data: _____

Scuola: _____

1. La persona che segnala (o ha segnalato) il caso di presunto bullismo/cyberbullismo è:

- ☐ La vittima
- ☐ Un compagno/amico della vittima, nome _____
- ☐ Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome _____
- ☐ Insegnante, nome _____
- ☐ Altri: _____

2. Nome della vittima: _____ **Classe** _____

Altre vittime: _____ **Classe** _____

Altre vittime: _____ **Classe** _____

3. Nome del bullo/cyberbullo o dei bulli (o dei presunti bulli):

Nome _____ **Classe** _____

Nome _____ **Classe** _____

Nome _____ **Classe** _____

4. Descrizione breve del problema. Scrivere in modo chiaro esempi concreti degli episodi di prepotenza.

5. Quante volte si sono verificati gli episodi di prepotenza?

Nota: La presente scheda sarà trattata nel rispetto della normativa sulla privacy (Regolamento UE 679/2016 - GDPR).